

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1561

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VITALI, MARRAS

Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative concernenti il settore degli albi professionali

Presentata il 12 settembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI ! L'instabilità dei governi e delle maggioranze parlamentari, le continue ed inesorabili interruzioni anticipate delle legislature, il complicato sistema di formazione delle leggi in regime bicamerale, hanno attribuito al nostro Paese un triste primato sono il profilo di una legislazione sempre più assimilabile ad un groviglio inestricabile. A fronte di tale situazione, appare necessario ed ineludibile provvedere in tempi brevi all'emanazione di testi unici delle leggi vigenti, con particolare riferimento ai settori nei quali la produzione legislativa è stata più consistente sotto il profilo quantitativo e meno congrua sotto quello dell'organicità. Ciò anche come banco di prova rispetto agli impegni programmatici del Governo e della maggioranza che lo sostiene, indirizzati in modo

inequivocabile al conferimento di un carattere prioritario alla predisposizione ed alla approvazione di testi unici.

La presente proposta di legge, che si inserisce nel contesto di una serie di analoghe iniziative riguardanti settori diversi della nostra legislazione, è finalizzata, in particolare, a delegare il Governo all'emanazione di un testo unico delle leggi istitutive o aventi comunque attinenza agli albi professionali. Ciò con l'obiettivo di introdurre nel nostro ordinamento, con riferimento a questo specifico settore, un forte segnale nella direzione di una indispensabile razionalizzazione normativa che consenta agli amministratori e a tutti i soggetti giuridici interessati di avvalersi di uno strumento conoscitivo fondamentale ad assicurare efficienza e capacità di gestione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di albi professionali apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse.

ART. 2.

1. Il Governo trasmette lo schema di testo unico alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1998, n. 400.

ART. 3.

1. Sullo schema di testo unico è previamente sentito il Consiglio di Stato, il cui parere è espresso entro due mesi dalla trasmissione del relativo schema.

ART. 4.

1. Ai fini della predisposizione del testo unico, il Governo può avvalersi dell'opera di enti, istituti universitari, nonché di esperti particolarmente qualificati nel settore, da scegliere anche fra i professori universitari ordinari e associati, mediante affidamento di incarichi di studio.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0011400